

PROROGA

DEL REGIME STRAORDINARIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SUBORDINATA AL PAGAMENTO DEL CANONE E IMPOSTE DOVUTE

Con Atto del Senato n. 442 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025” approvato in data 29/12/2022 – Art. 1 comma 815 - sono stati prorogati al 30 giugno 2023 i termini del regime straordinario occupazione suolo pubblico affinché i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande possano occupare il suolo, temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, con strutture amovibili quali dehors.

L’occupazione temporanea è subordinata al pagamento della COSAP e TARI

La comunicazione di proroga, nuova occupazione o disdetta, per i cosiddetti “**dehors straordinari**” o “**nuove installazioni**” è da inviarsi tramite PEC (somministrazione@cert.comune.torino.it) e dovrà contenere la dichiarazione (modello unico) e le ricevute di pagamento del Canone Patrimoniale di Concessione e la TARI a partire dal 01/01/2023.

La comunicazione di proroga o disdetta, per i cosiddetti “**dehors continuativi**”, con concessione rilasciata negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (primo semestre) e 2019 (dopo il 22 luglio), sarà da inviarsi tramite PEC (tributi@cert.comune.torino.it) e dovrà contenere la dichiarazione (modello proroga concessioni dehors continuativi).

L’ufficio Occupazioni Permanenti di Suolo Pubblico – Divisione Tributi e Catasto (Corso Racconigi 49) provvederà a trasmettere i bollettini per il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

INDICAZIONI PER “DEHORS STRAORDINARI” o “NUOVE INSTALLAZIONI”

Si richiama l’osservanza alle indicazioni, prescrizioni e agli elementi essenziali da rispettare riportati nel Vademecum allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2020 01121/016 .

PROROGA O DISDETTA

- IN CHE MODO -

- a) Inviando a mezzo PEC la COMUNICAZIONE, redatta su MODELLO UNICO, all’indirizzo somministrazione@cert.comune.torino.it, con la quale il titolare dell’attività indicherà l’estensione, le modalità dell’occupazione (a titolo esemplificativo tavolini, sedie, poltrone, pedana, bancone, fioriere, ecc.) e, sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000), il pieno rispetto delle norme imperative di legge, la garanzia del rispetto alle esigenze di mobilità per le persone con disabilità, il pieno rispetto delle norme sulle sicurezza stradale e il congruo utilizzo degli spazi viabili (in calce al Vademecum) nonché la piena salvaguardia dei diritti di terzi, sollevando espressamente la Città da ogni responsabilità eventualmente derivante dall’occupazione dello stesso suolo pubblico.
- b) Allegando alla PEC le ricevute di pagamento del Canone Patrimoniale di Concessione e della TARI - **Causale bonifico: proroga temporanea occupazione suolo pubblico al 30/06/2023 – indirizzo e n.c. – denominazione attività – titolare.**

- c) La ricevuta della PEC e dei pagamenti dovranno essere conservati, insieme a tutta la documentazione, che attesta che nulla osta all'occupazione del suolo da parte degli esercizi o abitazioni eventualmente interessati dall'occupazione medesima. Tale documentazione dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte della Polizia Municipale.
- d) La ricevuta attestante la presentazione e la completezza formale della comunicazione presentata costituirà titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico **fino al termine del 30 giugno 2023** nel rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi.

- PAGAMENTI -

I pagamenti sono da determinarsi autonomamente da parte del titolare dell'attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande seguendo i passaggi sotto indicati.

L'importo potrà essere versato in una unica soluzione o in due rate trimestrali anticipate per l'intero periodo (01/01/2022 – 30/06/2022). Qualora l'occupazione temporale sia inferiore al periodo di proroga potrà essere versata una rata trimestrale anticipata più una seconda per il periodo rimanente.

Il mancato pagamento determina l'annullamento della comunicazione da parte degli uffici.

I pagamenti sono costituiti dal Canone Patrimoniale di Concessione (Reg. Com. n. 395) e la TARI (Reg. Com. n. 371)

Canone Patrimoniale di Concessione (Reg. Com. n. 395)

tariffa standard giornaliera x coefficiente viario x coefficiente specifico per tipologia di occupazione x superficie di occupazione x numero di giorni

- Tariffa standard giornaliera: € 2,00
- Il Coefficiente viario risulta dall'allegato al Regolamento Comunale n. 395 (link sotto riportato) associato alla Categoria viaria
http://www.comune.torino.it/delibere/2021/2021_1100097/2021_1100097_4e092728aacc03ef7de2261eee5a6339a.pdf

CATEGORIA VIARIA	COEFFICIENTE VIARIO
01	1,30
02	1,00
03	0,75
04	0,60
05	0,45

- Coefficiente specifico per tipologia di occupazione:

A. Dehors D1 (senza pedana e senza delimitazioni fisse) - Reg. Com. n. 388:	0,178
B. Dehors D2 (con pedana e delimitazione fissa) - Reg. Com. n. 388:	0,186
- Superficie di occupazione: mq come dichiarati sul modello unico
- Numero giorni (dal 01/01/2023 al 30/06/2023): 181 giorni o pari al numero di giorni indicati sul modello unico qualora si intendesse disdire prima della scadenza (comunicazione obbligatoria).

Per il pagamento del Canone Patrimoniale di Concessione

Descrizione Conto: COMUNE DI TORINO-AREA TRIBUTI – COTSP TEMPORANEA

Numero Conto: 45284130

IBAN: IT91S0760101000000045284130

Causale bonifico: proroga temporanea occupazione suolo pubblico al 31/03/2023 – indirizzo e n.c. – denominazione attività – titolare.

TARI (Reg. Com. n. 371)

Tariffa giornaliera x mq di occupazione x numero di giorni

- Tariffa giornaliera:

dehors annesso a *Bar/birrerie (cat. 18)* tariffa giornaliera di € 0,07559/mq/giorno

dehors annesso a *Ristoranti/pizzerie/Tavole calde/birrerie con ristorazione (cat. 17)* € 0,14985/mq/giorno

dehors annesso a *Chiosco (cat. 10)* € 0,23129/mq/giorno

- Superficie di occupazione: mq come dichiarati sul modello unico

- Numero giorni (dal 01/01/2023 al 30/06/2023): 181 giorni pari al numero di giorni indicati sul modello unico qualora si intendesse disdire prima della scadenza (comunicazione obbligatoria).

Per il pagamento di TARI (comprensivo del tributo TEFA):

Descrizione Conto: COMUNE DI TORINO-AREA TRIBUTI – TARI

Numero Conto: 6130

IBAN: IT84Z076010100000000006130

Causale bonifico: proroga temporanea occupazione suolo pubblico al 31/03/2023 – indirizzo e n.c. – denominazione attività – titolare.

Esempio 1

pizzeria con dehors D1 con tavoli sedie e ombrelloni (tipologia di occupazione A) di mq 12 collocato in via Airasca (Categoria viaria 03)

Canone Patrimoniale di Occupazione:

€ 2,00 x 0,75 x 0,178 x mq 12 x gg 92 = € **294,77**

TARI

€ 0,14985 x 12 x 92 = € **164,44**

Esempio 2

Bar con dehors D2 con pedana, tavoli, sedie e ombrelloni (tipologia di occupazione B) di mq 14 collocato in Piazza Bengasi (Categoria viaria 2)

Canone Patrimoniale di Occupazione:

€ 2,00 x 1,00 x 0,186 x mq 14 x gg 92 = € **479,14**

TARI

€ 0,07559 x 14 x 92 = € **97,36**

Si riportano le indicazioni, prescrizioni e gli elementi essenziali sull'utilizzo dello spazio pubblico come previsti dal VADEMECUM allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2020 01121/016 tutt'ora valido

Indicazioni e prescrizioni di carattere generale

- E' fatta salva la competenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino in materia di vigilanza e ispezione nei contesti sottoposti a tutela ai sensi dell'art.10, comma 4, lettera g) del "Codice dei beni culturali e del paesaggio (le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico)".
- In ogni caso tutte le occupazioni consentite nel Piano Straordinario di Occupazione del Suolo Pubblico dovranno rispettare il decoro e utilizzare elementi e attrezzature leggeri, facilmente rimovibili e coerenti con il contesto urbano.
- Non potrà essere modificata la natura dell'attività autorizzata.
- Dovranno essere evitati ingombri su marciapiedi e attraversamenti al fine di garantire la mobilità dei cittadini ed in particolare delle persone con disabilità.
- Dovrà essere favorito l'accesso nelle strutture da parte delle persone con disabilità attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- La violazione delle suddette prescrizioni darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste per legge e farà venire meno il titolo per l'occupazione.

Elementi essenziali da rispettare ai fini della sicurezza stradale e del congruo utilizzo degli spazi viabili

- 1) L'occupazione della sede stradale non deve creare pericolo o intralcio per la circolazione pedonale, ciclabile e veicolare.
- 2) E' possibile occupare esclusivamente lo spazio destinato ai pedoni o alla sosta.
- 3) Non deve essere occultata la segnaletica stradale relativamente ai cartelli di pericolo, precedenza, divieto e obbligo. Nel caso, la segnaletica occultata deve essere ripetuta apponendola in modo fisso e visibile alle strutture del dehors.
- 4) Negli incroci semaforizzati deve essere visibile dalla corsia di destra la lanterna di destra e, nelle strade a più corsie per ogni senso di marcia, dalla corsia di sinistra deve essere visibile la lanterna di sinistra o di centro strada o a sbraccio; tale visibilità deve essere garantita ad una distanza di 20 mt. dalla striscia d'arresto.
- 5) Lungo i marciapiedi deve essere garantito uno spazio libero per i flussi pedonali non inferiore a 2,00 mt., tra l'edificio e il dehors, o pari alla larghezza del marciapiede, se inferiore.
- 6) Qualora si intenda occupare lo spazio di sosta, questo deve essere occupato per l'intera profondità, fino alla striscia di demarcazione della sosta compresa (ma non oltre) oppure, ove questa non è presente, fino a mt. 2,00 di profondità dove vige la sosta in linea, o fino a 4,50 mt. di profondità laddove vige o è in uso la sosta a spina o a pettine.
- 7) Gli spazi occupati devono essere accessibili ai disabili, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia.
- 8) Gli spazi che si intendono occupare su sede rialzata, banchina a parcheggio o marciapiede, adiacenti a carreggiate o piste ciclabili, devono distare almeno 50 cm. da queste.
- 9) Gli spazi che si intendono occupare su sede rialzata, banchina a parcheggio o marciapiede, o su area destinata alla sosta, posti a meno di 3 mt. dalla carreggiata veicolare devono essere delimitati su tre lati da elementi (parapetti o fioriere) idonei a impedire fisicamente che un bambino possa repentinamente sfuggire verso la medesima carreggiata.
- 10) Nelle strade pedonalizzate deve essere garantito uno spazio per i flussi pedonali e i mezzi di soccorso di larghezza non inferiore a mt. 3,5 a centro strada.
- 11) Nei tratti di strada pedonalizzati, senza uscita, di larghezza inferiore a mt. 6, che non danno accesso a passi carrai è possibile collocare solo tipologia D1, garantendo uno spazio libero per i flussi pedonali non inferiore a mt. 2 a centro strada.
- 12) Gli ombrelloni possono sporgere dall'area di occupazione fino ad un massimo di 1 mt. solo su area pedonale garantendo un'altezza della falda da terra non inferiore a 2 mt.
- 13) Negli ampi spazi pedonali può essere occupato fino al 60% della profondità disponibile garantendo la continuità dei percorsi pedonali, ove presenti, per una larghezza non inferiore a 2 mt.
- 14) Nei portici può essere occupato il 50%, lato colonnato, della larghezza del portico, con un minimo di 2,50 mt.
- 15) Nelle gallerie pedonali deve essere garantito uno spazio per i flussi pedonali di larghezza non inferiore a 2 mt. posto al centro della galleria.
- 16) Deve essere garantita una distanza dai passi carrai e dalle strisce pedonali non inferiore a 1,50 mt.
- 17) Deve essere garantita una distanza dall'intersezione tra due strade non inferiore a 5 mt.
- 18) E' ammissibile occupare aree poste oltre la carreggiata veicolare solo su strade locali, a senso unico, ad una corsia, soggette a viabilità marginale e traffico ridotto.
- 19) Non sono ammesse modifiche viabili o spostamento di aree di sosta riservate.

- 20) Sono ammesse deroghe alle suddette prescrizioni qualora i presupposti delle stesse venissero meno (p. es. occupazione di area mercatale in orari compatibili con le operazioni di mercato, ovvero distanza dalle strisce pedonali quando l'occupazione, rispetto alla direzione del flusso veicolare sulle carreggiate a senso unico, è tale da non pregiudicare la visibilità reciproca tra pedoni e conducenti).
- 21) Non sono ammesse manomissioni, di alcun genere, del suolo pubblico.
- 22) Nel caso vengano installate strutture tipo pedane e similari, le infrastrutture sottostanti esistenti (pozzetti, caditoie, etc.) dovranno essere facilmente raggiungibili.
- 23) Le citate strutture non dovranno essere in alcun modo, di impedimento al regolare defluire delle acque meteoriche.
- 24) Le stesse strutture dovranno essere rimosse, da parte del Privato entro 48 ore dalla semplice richiesta da parte della Città, al fine di permettere alla stessa o agli enti contigui del sottosuolo aventi titolo la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti.